

Torino,

02/12/2014

Prot. n.

20146/DB1110

Classificazione: 7.60.90

18/2014/6,1

Spett. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ufficio Ex PQA V

Spett. Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Spett. Settori/Servizi Agricoltura delle Province

Spett. Uffici Agricoltura delle Comunità Montane

Spett. Organismi di Controllo operativi in Piemonte

Spett. FederBio

Spett. Associazioni dei Produttori Agricoli Biologici del Piemonte

Spett. Organizzazioni Professionali Agricole - Uffici regionali

Spett. Ente Risi

LORO SEDI

Mezzo invio: via e-mail

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici: disposizioni per quanto riguarda le rotazioni agrarie nella coltivazione del riso.

Referente:
Carlo Masante: tel: 011/4324708
e-mail: carlo.masante@regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
Tel. 011.43221467
Fax 011/4323765

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la D.G.R. n. 41-526 del 03/11/2014 "Revoca della D.G.R. n. 55-954 del 3 novembre 2010 afferente al Reg. CE n. 834/2007 e relativo DM applicativo n. 18354 del 27/11/2009, art. 3, comma 1), secondo trattino - Disposizioni circa la relativa applicazione per quanto riguarda le rotazioni agrarie nella coltivazione del riso biologico".

Con tale deliberazione viene data piena applicazione, a partire dal 1° gennaio 2015, a quanto previsto dall'art. 3, 1° comma, 2° trattino del DM in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dr. Franco OLIVERO



Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 41-526

Revoca della D.G.R. n. 55-954 del 3 novembre 2010 afferente al Reg. CE n. 834/2007 e relativo DM applicativo n. 18354 del 27.11.2009, art. 3, comma 1), secondo trattino - Disposizioni circa la relativa applicazione per quanto riguarda le rotazioni agrarie nella coltivazione del riso biologico.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

visto il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

visto il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 8 febbraio 2010;

considerato che il succitato Decreto Ministeriale, all'articolo 3 (Produzione vegetale), comma 1) Norme di produzione vegetale, sostiene che "nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del reg. CE n. 834/2007, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento";

considerato che il secondo trattino del comma 1) del suddetto articolo prevede che il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;

considerato che la D.G.R. n. 55-954 del 3 novembre 2010 dispone, in deroga a quanto previsto dal citato Decreto ministeriale, per alcune particolari situazioni aziendali nelle quali risulta difficile la completa applicazione delle norme ivi contenute, la possibilità di utilizzare tecniche agronomiche alternative rispetto a quelle previste dal secondo trattino del comma 1) in grado comunque di assicurare le stesse finalità e gli obiettivi delle rotazioni agrarie in agricoltura biologica;

preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con le note nn. 18766 del 29/11/2010, 4159 del 02/03/2011 e 80169 del 30/10/2014 ha evidenziato che la D.G.R. n. 55-

954 del 03/11/2010 ha previsto criteri di applicazione degli avvicendamenti colturali non conformi a quanto stabilito dal DM e ha richiesto di provvedere all'annullamento della D.G.R. medesima;

visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

considerato che l'art. 29 del suddetto regolamento prevede precise disposizioni circa il sostegno da concedere agli agricoltori che si impegnino ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica;

vista la proposta del programma di sviluppo rurale 2014-2020 approvata con D.G.R. n. 19-260 del 28/08/2014 presentata alla Commissione U.E. in data 01/09/2014;

considerato che tale proposta prevede l'attivazione di due specifiche operazioni di sostegno all'agricoltura biologica relative alla conversione agli impegni dell'agricoltura biologica ed al mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica;

ritenuto opportuno, al fine di non creare divario a livello nazionale tra i vari operatori biologici, revocare la D.G.R. n. 55-954 del 03/11/2010 ed adottare, anche per le aziende risicole piemontesi, quanto previsto dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

di revocare la D.G.R. n. 55-954 del 03/11/2010, dando completa applicazione a quanto previsto dall'art 3 "Produzione vegetale", comma 1 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)